

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 10277 / 54.11.2019 del 08 MAG 2019 / Pos. Coll. e Coord. n.4

Assessorato regionale dell'economia
Dipartimento regionale finanze e credito

e, p.c. Ufficio di Gabinetto

Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto dell' On.le Presidente
Segreteria Generale

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Oggetto: banche di Credito Cooperativo aventi sede nella Regione Siciliana-
Modifiche statutarie conseguenti all'adesione al Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale Banca e al Gruppo Bancario Cooperativo
ICCREA Banca per violazione delle prerogative statutarie in materia di
credito e risparmio.

1-Con la nota del 19 aprile 2019 (assunta al protocollo generale con n.9367 del 23 aprile 2019) viene chiesto allo Scrivente di valutare la sussistenza delle condizioni per promuovere ricorso per conflitto di attribuzioni, per violazione delle prerogative statutarie in materia di credito e risparmio, avverso il provvedimento della Banca d'Italia di scioglimento degli organi sociali della BCC San Biagio Platani e contestuale nomina degli organi straordinari senza alcun coinvolgimento dell'Assessorato dell'Economia previsto dall'art.5 del D.Lgs. n. 205/2012 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di credito e risparmio) e ciò contrariamente a quanto avveniva precedentemente alla messa a regime della riforma del credito cooperativo.

Nel riferire al riguardo codesto Dipartimento premette una ragionata esposizione degli impatti della riforma del credito cooperativo nella Regione Siciliana, in esito alla quale conclude di ritenere che l'adesione a un Gruppo Bancario Cooperativo, di cui all'art. 37 bis del vigente D.Lgs 1° settembre 1993, n.385 (TUB), determina per le Banche di Credito Cooperativo (BCC) della Regione la perdita del carattere di regionalità che, ai sensi delle Norme di attuazione dello Statuto in materia di credito e risparmio (D.Lgs. 205/2012, art. 1, co. 3) costituisce presupposto per l'esercizio dei poteri attribuiti alla competenza della Regione.

Con riferimento alle vicende che hanno interessato la BCC San Biagio Platani viene rappresentato che è stato svolto l'iter di modifica dello statuto per l'adeguamento dello stesso allo "statuto-tipo" del gruppo bancario ICCREA Banca, trasmettendo l'iscrizione al Registro delle Imprese della modifica dello statuto e che l'iter di iscrizione al predetto gruppo bancario risulta concluso in data 4/3/2019 (cfr. gli Albi ed Elenchi di Vigilanza G.I.A.V.A.).

Quanto al provvedimento della Banca d'Italia, oggetto dell'indagine richiesta a quest'Ufficio, il Dipartimento informa di esserne stato messo a conoscenza con pec del 10/04/2019, prot n.7843, che allega in copia, proveniente dalla BCC di San Biagio Platani sc con sede in San Biagio Platani.

Con tale mezzo è stato comunicato che la Banca d'Italia con provvedimento del 26/03/2019 prot. n. 0406824/19 ha disposto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della medesima BCC ed ha nominato gli Organi straordinari.

A detta comunicazione è allegata la nota di Banca d'Italia prot. 0421763/19 del 29/03/2019, indirizzata esclusivamente agli Organi straordinari, che riporta in calce un estratto del provvedimento prot. n. 0406824/19 di scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e controllo della BCC e sottoposizione della stessa alla "procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70 comma 1 del D.lgs.385/1993 e successive integrazioni e modificazioni (TUB)..." e contestuale nomina degli Organi straordinari ai sensi dall'art.71 c.1 del D.lgs. n. 385/93. Alla stessa è allegata anche la segnalazione inviata dalla BCC a Banca d'Italia contenente le modifiche apportate all'Archivio OR.SO.

2-In via preliminare si rileva che il giudizio sul conflitto di attribuzione deve essere proposto, in forza dell'art. 39, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nel termine perentorio di 60 giorni dalla conoscenza degli atti assunti come lesivi.

Pertanto sulla scorta della relazione di codesto Dipartimento, che nulla dice in ordine a pubblicazione o notificazione del provvedimento, né a successive

interlocuzioni con la Banca d'Italia può farsi riferimento solo alla riferita conoscenza, pur parziale e indiretta, del provvedimento medesimo, per fissare al 9 giugno 2019 il termine entro il quale eventualmente ricorrere.

In ordine all'astratta possibilità di proporre conflitto di attribuzione avverso un provvedimento della Banca d'Italia si rappresenta che i conflitti tra Stato e Regioni, poichè i contendenti vanno intesi non come persona ma come ordinamento, possono insorgere anche su atti che provengono (o che si assume debbano provenire) non da organi statali o regionali in senso stretto ma comunque da soggetti, quali enti stinti o autorità indipendenti, che fanno parte del relativo sistema ordinamentale.

E, infatti, una precedente controversia attivata dalla Regione Siciliana avverso un atto della Banca d'Italia è stata decisa nel merito, ancorchè in senso sfavorevole, con sentenza n. 102 del 1995.

Tuttavia, si dubita che ai fini dell'ammissibilità del conflitto la Corte Costituzionale possa ritenere, come fece all'epoca, il provvedimento oggi adottato dall'autorità di vigilanza *“per il suo autonomo contenuto dispositivo..... idoneo a legittimare la proposizione del conflitto”*.

Ciò in quanto, nel lungo tempo frattanto trascorso, si è andato sempre più consolidando l'orientamento secondo il quale sono da ritenere inammissibili i conflitti intersoggettivi avverso atti meramente consequenziali di norme non impugnate. In tal senso la Corte si è espressa anche nei confronti della Regione Siciliana atteso che *“In questi casi viene, infatti, a determinarsi la decadenza dall'esercizio dell'azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l'impugnazione dell'atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest'ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge”* (sent. n. 144 del 2013).

La legge del 2016 non è stata impugnata dalla Regione Siciliana e, da quanto sembra, nonostante i dubbi di costituzionalità sollevati in dottrina, nemmeno da altre Regioni.

Inoltre anche ove il ricorso possa passare indenne al vaglio di ammissibilità risulta difficilmente ipotizzabile una vittoria nel merito considerato che già codesto Dipartimento sembra ritenere che la BCC di S. Biagio Platani sia ormai fuori dal novero delle banche a carattere regionale.

A fronte di tali rilevanti perplessità si ritiene che l'unica strada per azionare una reazione al comportamento tenuto dall'Organo di vigilanza, sulla quale si chiede un ulteriore approfondimento a codesto Dipartimento, competente in materia di credito, passi dalla possibilità di ritenere l'estraneità della figura del Gruppo Bancario Cooperativo rispetto a quella del Gruppo Bancario cui fa riferimento la norma di attuazione di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs. n. 205/2012, peraltro con

clausola che riecheggia quella recata dall'art.2, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale".

Pertanto, segnalando a tal fine insieme al dato letterale, caratteristiche e poteri del Gruppo di cui all'art. 37 bis del TUB nonché la circostanza che, anche a seguito della riforma, elemento caratterizzante delle Banche di Credito Cooperativo è oltre a quello della mutualità il principio del localismo, si resta in attesa.

(Avv. Marina Valli)



L'AVVOCATO GENERALE

(Gianluigi M. Amico)

